



VITO BONO – MARIA BONO

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO POST COVID-19

CORONAVIRUS E SOSTEGNO AZIENDALE



 **WEBAPP INCLUSA**
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

**GRAFILL**

Vito Bono – Maria Bono

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO POST COVID-19

Ed. I (07-2020)

ISBN 13 978-88-277-0178-2

EAN 9 788827 701782

Collana **COME FARE PER** (29), versione eBook



Prima di attivare Software o WebApp inclusi
prendere visione della licenza d'uso.

Inquadrare con un reader il QR Code a fianco
oppure collegarsi al link <https://grafill.it/licenza>

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313 – Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



ProntoGRAFILL
Tel. 091 226679



Chiamami
[chiamami.grafill.it](tel:091226679)



Whatsapp
[grafill.it/whatsapp](https://www.grafill.it/whatsapp)



Messenger
[grafill.it/messenger](https://www.grafill.it/messenger)



Telegram
[grafill.it/telegram](https://www.grafill.it/telegram)

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

*Ai Nostri Genitori, per la tenacia e l'amore
che ci hanno sempre trasmesso.*

*Un Battito d'ali di una farfalla potrebbe provare un
uragano in un'altra parte del mondo*

**(Perché, a volte, una piccola differenza genera un
effetto dalle grandi proporzioni)**

Edward Lorenz

SOMMARIO

➤	PREMESSA	p.	7
1.	PUNTI DI FORZA, PER FARE UN PASSO AVANTI	"	9
2.	SALVAGUARDARE LA SALUTE	"	18
3.	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	"	21
4.	MISURE IGIENICO-SANITARIE	"	26
5.	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	"	29
6.	INFORMAZIONE	"	31
	6.1. Informativa per i trasportatori	"	32
	6.2. Informativa dei lavoratori e visitatori esterni.....	"	33
	6.3. Informativa lavoratori in regime di Smart Working	"	35
	6.4. Informativa sull'utilizzo delle auto o mezzi pubblici.....	"	36
	6.5. Informativa vicino l'ascensore	"	37
7.	PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA	"	38
	7.1. Coronavirus, regole importanti da seguire	"	41
8.	LA WEBAPP INCLUSA	"	42
	8.1. Contenuti della WebApp.....	"	42
	8.2. Requisiti hardware e software	"	43
	8.3. Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL.....	"	43
	8.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill (TicketSystem)	"	44

PREMESSA

«*QUI SI FA L'ITALIA O SI MUORE*» è una celeberrima frase attribuita a Garibaldi e rivolta da quest'ultimo, a Nino Bixio durante la sanguinosissima battaglia a Calatafimi. Questa espressione sta ad indicare un modo di operare di chi agisce con fermezza, pertanto cari professionisti e cari imprenditori, vista la necessità del momento, o si organizzano le aziende a favore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o si muore per davvero.

Era dicembre 2019, quando a Wuhan, in Cina, un nuovo Coronavirus (Covid-19), ha causato l'epidemia virale che ora si sta diffondendo in tutto il mondo.

I Coronavirus sono virus a RNA, vastamente diffusi negli uccelli e nei mammiferi e quindi anche nell'uomo, essi causano malattie che colpiscono l'apparato respiratorio, gastroenterico, epatico e neurologico; pertanto se il virus attacca l'uomo, si può avere la manifestazione di sintomi respiratori, tosse, aumento della temperatura, gastroenteriti, mal di testa, insufficienza renale, e nei casi più gravi episodi di dispnea importanti fino a provocare la polmonite e talvolta anche la morte.



Oggi si parla costantemente di COVID-19, tale sigla non è altro che l'abbreviazione di «*coronavirus disease 2019*», cioè malattia da coronavirus 2019.

Parlare di Salute e Malattia ci permette di sviluppare azioni utili ai fini dell'educazione sanitaria di un paese, di una comunità, con lo scopo di garantire al cittadino il diritto alla salute.

Il profondo cambiamento epidemiologico che stiamo vivendo ai giorni d'oggi a livello mondiale, a causa dell'Epidemia da Covid-19, sta portando a molti

esperti del settore biomedico e non solo, a fare fronte in maniera improvvisa, ad una complessa e nuova emergenza mondiale.



Il concetto di **Salute**, abbraccia diversi aspetti dal legislativo al sanitario; per avere un'ampia visione e poter suggerire le adeguate misure cautelative, riporteremo di seguito le diverse definizioni secondo l'**O.M.S.**, secondo la nostra **Costituzione** e secondo il **D.Lgs. n. 81/2008** e ss.mm.ii.:

- L'OMS definisce la salute *«uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o infermità»*.
- Mentre, la tutela della salute come diritto fondamentale del cittadino, sancito nell'articolo 32 della Costituzione afferma che: *«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»*.
- Per i luoghi di lavori invece, il rispetto della salute e della sicurezza vengono regolati dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – *Testo Unico Sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Oggi, in questo stato di pandemia, nessuno tiene in mano lo scettro del sapere, ne tanto meno sa con certezza come agire per realizzare quelle misure atte a contrastare la diffusione del virus Covid-19; sicuramente per quanto sopra riportato, ogni datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la salute e la sicurezza di tutti lavoratori.

Il desiderio di comunicare agli altri in maniera semplice qualche nozione sul Covid-19 accompagnata da alcune misure di prevenzione, mi ha portato a scrivere questo testo. Gli argomenti trattati non sono altro che mere considerazioni dettate dalla lettura dei vari D.P.C.M. e dei vari Protocolli firmati dalle parti sociali, accompagnate dall'amore che ho sempre riservato per la sicurezza dei luoghi di lavoro.


Noi Professionisti dobbiamo essere bravi a creare quegli ambiti applicativi e di applicabilità che possano limitare e contrastare il contagio.

PUNTI DI FORZA, PER FARE UN PASSO AVANTI

La parola d'ordine è: **riorganizzare le aziende.**

La ricostruzione dell'Italia è in mano ai professionisti, loro possono arginare le conseguenze da Covid-19, ricercando e sviluppando misure idonee per il contenimento del contagio e la diffusione del virus stesso.

I professionisti, ad oggi, non hanno elementi storici che li possano indirizzare ad una soluzione immediata, pertanto non gli rimane altro che rimanere concentrati nell'analizzare i dati e mantenere la calma per studiare la realtà.



È importante ricordarsi di alcuni punti di forza:

1. **Stiamo vivendo uno stato di emergenza sanitaria, senza precedenti**

In questa situazione mai vissuta prima, drammatica, che ci ha travolto con una velocità supersonica e che segnerà sicuramente il nostro Paese e direi il mondo intero, i professionisti devono garantire insieme ai datori di lavoro, il rapido avvio delle attività nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori presenti in azienda.



I datori di lavoro pertanto devono tutelare i lavoratori autonomi, i lavoratori in regime di lavoro agile, quelli subordinati, quelli a domicilio e quelli che lavorano in regime di appalto e subappalto, garantendo quindi la salute e la sicurezza ai trasportatori, agli addetti alle manutenzioni, agli

addetti alle pulizie, al medico competente e a tutti quei lavoratori che rientrano nella definizione dell'articolo 2 comma a del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., riportato a seguire:

«a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;».

Il mondo non è cambiato, dobbiamo solo renderlo compatibile al nuovo assetto socio-economico.

2. Il Medico del lavoro Collabora con il datore di lavoro

Il medico ha il compito di collaborare con il datore di lavoro, elaborando un insieme di documenti atti ad esprimere un parere in ordine a questa emergenza e ponendo attenzione ai lavoratori ad alto rischio di contagio da Covid-19 (soggetti cardiopatici, diabetici, immunodepressi, asmatici, con insufficienza renale ed epatopatia) donne in gravidanza



che necessitano di un costante monitoraggio e ai lavoratori sopra i 60 anni. Per tutte queste categorie sopraelencate, si predilige il regime di lavoro agile o viene rimodulata l'attività lavorativa inserendo postazioni adeguate che garantiscono una proporzionata distanza di sicurezza da altri lavoratori, fornitori, clienti o visitatori esterni, oppure viene affidata loro qualora è possibile una mansione diversa che ne riduce il contatto con il pubblico.

Secondo l'articolo 25, comma ,1 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi. Il Medico integra e propone tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie secondo quanto riportato dal protocollo del 14 marzo 2020.

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute:

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

3. Non bisogna aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Se viene rispettato da parte del datore di lavoro l'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. non occorre aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Ogni attività lavorativa, ancor prima dello stato di pandemia, doveva essere in regola con la sicurezza nei luoghi di lavoro e con la redazione del *Documento di valutazione dei rischi* che incorpora anche la valutazione dei rischi specifici.



In questo periodo, il dilemma di molte aziende è se aggiornare o meno il Documento di valutazione dei rischi, se affrontare solo la valutazione del rischio biologico in azienda o limitarsi nel rispettare il solo D.P.C.M. ed il protocollo firmato dalle parti sociali.

La risposta non può essere sicuramente univoca, va seguito di certo un ragionamento logico.

Nel nostro ordinamento, le norme giuridiche sono ordinante in forma gerarchica e piramidale pertanto una fonte di grado inferiore non potrà contrastare una norma contenuta in una fonte di grado superiore (gerarchia delle fonti del diritto).

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), atto amministrativo che non ha forza di legge, di basso rango normativo che vien usato per stabilire la chiusura di luoghi pubblici ed esercizi, ha imposto delle regole ben precise, come la limitazione formativa e la libertà di spostamento, in contrasto con quanto espresso nella Costituzione. Tale norma, in questo frangente sta diventando un normale strumento di governo. I D.P.C.M. non modificano né gli articoli né tanto meno abrogano il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ma integrano le disposizioni di Legge e vanno comunque rispettati.

I Protocolli firmati nelle scorse settimane dalle parti sociali, promossi su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei vari Ministri, non sono obbligatori bensì un valido «strumento» per la tutela del datore di lavoro e dei lavoratori. Tale strumento deve presentare caratteristiche di attuazione e attuabilità nella forma, deve mappare la nuova organizzazione ed è obbligatorio per il datore di lavoro adottarlo all'interno della sua azienda.

La scelta dei criteri di redazione del documento è affidata al datore di lavoro, il quale provvede con criteri di semplicità, brevità, comprensibilità, completezza e idoneità a garantirne la pianificazione degli interventi aziendali e le misure di prevenzione (stessi criteri per redigere il DVR).

Oggi, per essere in regola e far fronte al contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, per una maggiore tutela del datore di lavoro e dei lavoratori stessi, il DVR deve essere integrato con un protocollo organizzativo. Se tale integrazione, non richiede modifiche significative riguardanti il processo produttivo, l'organizzazione aziendale in riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alle misure di prevenzione e protezione, non è obbligatorio aggiornare il DVR.

È evidente che, se il datore di lavoro non si è mai preoccupato di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sarà maggiormente esposto a

rischio e il virus troverà terreno fertile per distruggere definitivamente l'operato aziendale.

Se in un'azienda sanitaria il datore di lavoro o il dirigente hanno provveduto a:

- redigere il DVR,
 - formare ed informare i lavoratori anche sul rischio biologico,
 - addestrare i lavoratori all'uso dei DPI,
 - valutare e riesaminare anche dopo tre anni il rischio biologico endogeno
- devono valutare se le misure di prevenzione e protezione già adottate precedentemente, risultano sufficientemente adeguate ai fini della verifica dell'esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione. In ogni caso, se proprio bisogna aggiornare il DVR, va fatto dopo aver applicato le misure atte al contrasto e il contenimento del Virus Covid-19. L'obiettivo, quindi, non è in questo caso redigere il documento finale di valutazione ma effettuare una pianificazione adeguata per ridurre i rischi, progettando un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro atte a raggiungere quello stato di completo benessere fisico, mentale e sociale di cui si è parlato sopra.



È importante redigere un protocollo e non fare accordi verbali perchè come dicevano i latini: *«Verba volant, scripta manent»*.

4. Il Rischio Zero in azienda non esiste

Tutte le aziende che effettuano un'attenta valutazione dei rischi non potranno mai annullare del tutto il rischio, poi se le aziende non impartiscono l'adeguata formazione, il rischio «zero» diventa una vera e propria utopia.

Per Rischio, si intende *«la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni»*.



Intervenire sul rischio, significa attuare tutte le misure di tutela generali dettate dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 15

Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Il datore di lavoro, dopo essersi preso cura degli interventi di programmazione delle misure di prevenzione, protezione e della pianificazione del miglioramento aziendale, dovrà intervenire sul rischio residuo, cioè sul rischio che permane in azienda dopo aver svolto l'attenta valutazione dei rischi.

I professionisti e i responsabili dell'attività lavorativa, non potranno mai garantire l'eliminazione assoluta del rischio in un ambiente di lavoro, anche se è loro compito impegnarsi sempre più nell'adottare tecniche e tecnologie migliori, diverse o alternative, disponibili in funzione del progresso tecnico raggiunto.

Oggi un ruolo determinante viene svolto dal comportamento umano, pertanto dobbiamo pretendere la formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori. È fondamentale, in quest'ottica, scegliere dei docenti preparati e costruire un programma di formazione che sia efficiente ed efficace. Altrettanto importante è formare i preposti in azienda per avere un'organizzazione attiva e dinamica.

Come prescindere dalla formazione dei preposti?

Volgiamo lo sguardo all'articolo 19 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.:

Articolo 19

Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifici durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

La formazione è e sarà uno strumento basilare, per raggiungere livelli ragguardevoli e idonei per la riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, d'altronde l'intento legislativo è stato sempre quello di elevare la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con l'avvento del Covid-19, la formazione in aula e l'addestramento ove era previsto, sono stati sospesi.

Nonostante questo cambiamento radicale, la formazione alle aziende viene garantita, mediante altri mezzi di comunicazione, come le videoconferenze. È opportuno non violare i precetti normativi e dimostrare l'evidenza oggettiva documentale e documentabile del percorso formativo mediante una verifica finale di apprendimento del discente, in relazione alle seguenti caratteristiche:

- conoscenze tecniche e metodologiche;
- capacità di analisi e decisione,
- capacità di trasferimento delle conoscenze e competenze in ambito lavorativo.

Non è fondamentale la presenza fisica in aula e la distanza non può essere pregiudizio di annullamento dell'attività formativa.

Come ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, unità e coesione sociale sono indispensabili in queste condizioni.

SALVAGUARDARE LA SALUTE

Una preminente funzione nella ricerca della salute è data dall'Igiene, quel ramo della medicina che mira ad apprendere ed acquisire le nozioni fondamentali degli agenti o fattori che influenzano negativamente la salute stessa. Lo scopo è proprio quello di salvaguardare la salute e promuovere stili di vita responsabili e positivi nei confronti della popolazione e di se stessi.



Notevole importanza ha l'adeguata conoscenza dei molteplici fattori di rischio e dei diversi sistemi di profilassi idonei sia per prevenire l'insorgenza delle malattie, sia per ridurre i danni da esse apportati.

Le principali **cause dirette** di malattie si possono classificare in: cause biologiche, chimiche e fisiche; mentre le **cause indirette**, sono rappresentate da: cause ambientali, organiche ed economico-sociali.

Affronteremo solo le cause che ci riguardano più da vicino in riferimento al Covid-19.

Le **cause organiche**, sono costituite dal sesso, l'età o la razza.

Le persone anziane con poli-patologie sono maggiormente esposte al rischio di ammalarsi ed è proprio per questo motivo che oggi, in questo stato di pandemia da Covid-19, viene consigliato loro di evitare di avere contatti.

Le **cause biologiche** sono costituite da organismi viventi, patogeni quali: virus, batteri, miceti, protozoi e metazoi.

I batteri sono organismi di piccole dimensioni visibili al microscopio ottico, costituiti da una sola cellula e privi di nucleo (procarioti), contengono gli enzimi capaci di svolgere le azioni metaboliche fondamentali che gli permettono di vivere autonomamente e di riprodursi sempre in maniera indipendente per divisione cellulare.




Mentre i virus sono organismi piccolissimi, circa 100 volte più piccoli dei batteri pertanto visibili al microscopio elettronico. Il termine Virus deriva dal latino « *Virus* » e significa veleno o tossina. A differenza dei batteri, i virus sono sprovvisti di una struttura cellulare completa e degli enzimi necessari per la sopravvivenza; sono formati invece da un acido nucleico (RNA o DNA), circondato da un rivestimento chiamato capside costituito da proteine, lipidi o glicoproteine.

I virus necessitano di un ospite per riprodursi, ed è per questo che tra le misure cautelative da Covid-19 vi è quella di limitare il contatto umano, proprio perché si è visto che anche l'uomo potrebbe rappresentare l'ospite scelto dal Coronavirus per propagarsi.

Il virus dopo essersi messo in contatto con la cellula ospite, inserisce il proprio acido nucleico nel citoplasma della cellula stessa, così la cellula infettata continua a sopravvivere e a riprodursi ma continua a riprodurre proteine virali.

Facendo riferimento ai dati attuali, il Covid-19 si trasmette maggiormente per via respiratoria, attraverso il contatto con le particelle sospese nell'aria sotto forma di droplet o aerosol provenienti da colpi di tosse, saliva o starnuti emesse da persone infette.

Tali particelle quindi potrebbero essere inalate da altre persone vicine nel raggio di alcuni metri, da qui l'uso importantissimo della mascherina. Bisogna porre molta attenzione anche alle superfici contaminate, è pertanto utile ricordarsi di non avvicinare le mani agli occhi o alla bocca.




Il Covid-19, quando attacca l'organismo umano può dare diversi sintomi, i più comuni sono:

- tosse (perlopiù secca);
- mal di gola;
- affanno;
- febbre o sensazione di febbre;
- dolori muscolari;
- perdita improvvisa del gusto e/o dell'olfatto.

Raramente si manifesta con:

- mal di testa;
- sintomi gastrointestinali;
- congiuntivite;
- raffreddore.

Per contrastare le infezioni virali generalmente si usano farmaci antivirali che mirano ad aiutare l'organismo ad eliminare il virus, una volta avvenuta la guarigione la terapia può essere interrotta.



Per prevenire invece molte infezioni virali, sono di fondamentale utilizzo i vaccini, nel caso del Covid-19 infatti si spera che si possa arrivare presto alla formulazione del vaccino.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire, a tutti i lavoratori, indicazioni operative finalizzate ad incrementare, nei luoghi di lavoro, le misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia da Covid-19.

Il datore di lavoro deve garantire inoltre, il rispetto delle regole auree per evitare il contagio e la trasmissione secondo un programma che deve tener conto di alcuni elementi indispensabili, quali:

Distanza (almeno un metro di sicurezza tra le persone)

I dipendenti devono entrare in azienda in maniera scaglionata e distanziati l'uno dall'altro. Tale distanza deve essere mantenuta in qualsiasi momento ed in qualsiasi zona dell'attività.

I punti nevralgici IN AZIENDA sono:

- spogliatoi;
- sale di attesa;
- disimpegni;
- mense;
- servizi igienici;
- l'ingresso e l'uscita dei locali;
- ascensori;
- luoghi ristretti;
- auto;
- telefoni fissi e cellulari.

Il datore di lavoro organizza le zone sopra riportate differenziando i percorsi d'ingresso e di uscita, prevedendone le tempistiche al fine di evitare assembramenti. All'ingresso dei luoghi di lavoro, mediante l'ausilio di cartelli e quindi in forma grafica chiara, cercherà di rendere immediato il messaggio di tenere il metro di distanza.

Dispositivi (obbligo di utilizzare le protezione per tutti)

Molte persone hanno perso la vita in questi giorni, altre stanno lottando e altre ancora si stanno proteggendo, ma come proteggersi?

Ad oggi, abbiamo pochi strumenti per bloccare nell'immediato il Coronavirus, lo si studia con molta attenzione e per ridurre i danni, occorre fare molta prevenzione ed è necessario per non avere un grave impatto economico che il problema venga gestito mediante una sana collaborazione tra: amministratori, esperti di diversi ambiti, che abbiano conoscenze, competenze e professionalità atte a sostenere il «duello» con il Coronavirus.

Occorre, quindi incrementare l'apprendimento delle giuste misure cautelative e adeguare le attività lavorative prediligendo la protezione, mediante l'ausilio dei DPC rispetto ai DPI.

I DPI per la protezione del virus Covid-19 sono da considerarsi aggiuntivi a quelli che già il lavoratore utilizza nel normale svolgimento dell'attività lavorativa.

Bisogna riorganizzare le attività inserendo delle barriere, tipo plexiglass ad esempio per chi lavora al front office.

Ma cosa sono i DPI?


Secondo la definizione riportata dall'articolo 74 del D.Lgs. n. 81/2008: si intende per dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal datore di lavoro allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo.

Quando vanno utilizzati?

Secondo la definizione riportata dall'articolo 75 del D.Lgs. n. 81/2008: i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi di riorganizzazione dal lavoro.

Forte di quanto sopra riportato possiamo affermare come le mascherine chirurgiche non sono dei veri e propri DPI in quanto non proteggono dal virus, ma rappresentano un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline).

Indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte, non serve a nulla, va indossata una sola mascherina e in maniera corretta.



La mascherina chirurgica va indossata, quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti o quando si ha sospetta infezione da SARS-CoV-2».

Bisogna ricordandosi di sostituirla quando si inumidisce e rimuoverla e smaltirla correttamente a fine giornata lavorativa eseguendo le adeguate procedure.

I veri e propri DPI a protezione delle vie respiratorie (FFP – secondo le norme) non sono da utilizzare in sostituzione all’uso delle mascherine medico-chirurgiche bensì vanno indossati

qualora si deve entrare a contatto con soggetti contagiati da SARS-CoV-2.

Quindi in azienda, sempre in riferimento al COVID-19, le mascherine FFP2/ FFP3 possono essere tenute in quantità limitate, poiché il loro utilizzo sarà limitato.

La classificazione europea (FFP1), (FFP2) e (FFP3) definisce il livello di protezione dell’operatore da aerosol e goccioline con un grado di efficienza rispettivamente dell’80%, 94% e 98%.

Le sigle riportate sulle mascherine FFP stanno ad indicare:

- NR: utilizzo solo per un singolo turno di lavoro
- R: riutilizzabili per più di un turno di lavoro.

Alcune mascherine riportano una classificazione conforme alla normativa statunitense tipo N95 e N99 che corrispondono relativamente alle mascherine FFP2 ed FFP3.

I dispositivi devono essere dotati di marcatura CE conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 425/2016).

Per favorire quanto più possibile la disponibilità dei DPI per le aziende, l'INAIL in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, ha autorizzato, in ottica di semplificazione, a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie.

Così facendo le imprese interessate produrranno e commercializzeranno mascherine previa dichiarazione di rispondenza alle norme comunitarie di prodotto validate dall'INAIL, assicurando prestazioni di sicurezza elevate e affidabilità agli operatori che li indosseranno.

La situazione di emergenza dovuta alla pandemia, mette a dura prova la natura psicologica del lavoratore, pertanto il datore di lavoro come utile supporto per la sua salute mentale dovrà lasciarlo libero di indossare i DPI o mascherine chirurgiche anche quando questi non sono necessari.

Digitalizzazione (Smart working obbligatorio per tutti coloro che possono)

Bisogna prediligere l'utilizzo di forme contrattuali come lo smart Working.

Diagnosi (Tampone e Test sierologici)

Non è detto che tutti i soggetti che manifestano sintomi, vengano sottoposti al test del Coronavirus. Qualora si manifestano uno o più sintomi, aumenta la probabilità di essere stati contagiati e in questo caso bisogna restare a casa per almeno 14 giorni per evitare eventuali complicazioni.

Il decorso della malattia varia da persona a persona, alcune sono asintomatiche e possono trasmetterlo inaspettatamente ad altre persone, altre necessitano di cure tempestive ospedaliere.

Il tampone ci permette di capire se si è positivi o meno al Coronavirus, deve essere prescritto dal medico ed è gratuito per il paziente. Il test viene eseguito mediante un tampone naso-faringeo, semplice da effettuare. Con l'ausilio di un bastoncino cotonato si va a prelevare del materiale biologico, presente nelle prime vie aeree respiratorie e se quest'ultimo esame risulta positivo si prosegue con la ricerca dei marcatori genetici.



Esiste in commercio un Test Diagnostico in vitro, per uso professionale, rapido per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgG e IgM contro Covid-19. L'operatore che esegue il test su un campione di sangue intero, siero o plasma, è tenuto a seguire le norme locali vigenti e ad operare secondo le buone norme pratiche di laboratorio (GLP). Per prima cosa, deve leggere attentamente le istruzioni prima di effettuare il test esclusivo per uso diagnostico in vitro. Deve tenere conto di svolgere il test in ambienti con adeguata temperatura e umidità per non influire negativamente sul risultato. È vietato mangiare, bere, fumare nella zona in cui vengono manipolati i campioni o i kit. Se il test o il suo involucro risultano danneggiati non vanno utilizzati. Tutti i campioni vanno manipolati come se contenessero agenti infettivi e vanno rispettate tutte le procedure standard contro i rischi microbiologici e per il corretto smaltimento dei rifiuti. L'operatore dovrà indossare adeguati DPI come camice da laboratorio, guanti monouso e protezione per gli occhi. Inoltre, deve assicurarsi che la quantità di campione prelevata sia adeguata per evitare deviazioni dei risultati. È vietato congelare e utilizzare i test oltre la data di scadenza.

Il test sierologico, serve solamente per capire se una persona è già entrata in contatto con il virus e ha sviluppato gli anticorpi specifici. In caso di positività ad uno o ad entrambi gli anticorpi (IgG e IgM), bisogna contattare il medico curante, il test non sostituisce il tampone. In caso di negatività, la persona non è entrata in contatto con il virus oppure si trova all'interno del periodo finestra.

Le nozioni sopra riportate, sono un'utile guida per il soggetto che si sottoporrà al test.

MISURE IGIENICO-SANITARIE

La ricerca della salute, nasce dalla compartecipazione di molteplici fattori. La prima barriera protettiva dall'attacco di agenti patogeni e quindi il nostro primo sistema di difesa è rappresentato dalla cute. Quest'ultima, è l'organo più esteso del corpo umano e quando è integra ossia priva di lesioni o abrasioni ci protegge da aggressioni esterni ed inoltre ci protegge dagli sbalzi di temperatura (caldo, freddo).

È importante quindi proteggere la nostra pelle, idratandola sia bevendo sia mediante l'ausilio di creme e soprattutto utilizzando detergenti non aggressivi che ne rispettano il Ph. In questo modo, aiutiamo la nostra cute ad espletare la sua funzione protettiva.

Al momento sappiamo che il Covid-19 è un virus a RNA a pericapside, che possiede un involucro lipidico ossia uno strato di grasso, che può essere disgregato mediante l'utilizzo di sapone ed acqua calda, ed è proprio per questo che ci consigliamo di lavare frequentemente le mani, proprio per inattivare il virus.




Stiamo vivendo un periodo difficile, dove i sentimenti sono velati da guanti e mascherine, niente più strette di mano durante una presentazione o la chiusura di accordi commerciali. Assicurare un'accurata igiene delle mani è importantissimo sia per evitare al nostro organismo di contrarre infezioni e virus, sia per garantire a chi ci sta vicino condizioni igieniche rassicuranti. Dati statistici riportano che ogni individuo tende in maniera spontanea a portare le mani in bocca o agli occhi circa 3-5 volte al minuto. Fin'ora ci siamo lavati le mani in maniera spontanea e talvolta anche veloce, da quando la pandemia

da Coronavirus ci ha travolto e soprattutto da quando è stato evidente che il contagio può avvenire anche attraverso il contatto con le mani, si presta molta attenzione alla pratica di igiene delle stesse, pertanto va ricordato di evitare di portarle vicino alla bocca o agli occhi.

Quando bisogna lavare le mani?

- prima del turno lavorativo;
- prima e dopo la pausa caffè;
- prima e dopo aver maneggiato o consumato alimenti;
- prima e dopo la somministrazione di farmaci;
- prima e dopo l'utilizzo del bagno;
- Prima e dopo di toccare un ammalato;
- dopo essere stati a contatto con animali;
- dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso;
- dopo aver maneggiato spazzatura;
- dopo aver utilizzato un mezzo pubblico;
- fine turno di lavoro.



È importante, qualora il lavoratore indossi i guanti, cambiarli e lavare bene le mani con acqua calda e sapone prima di svolgere una comune attività ed infine smaltirli adeguatamente.

A differenza della cute, le mucose (tubo digerente, congiuntiva, vie urinarie, bocca, vie aeree, ecc.) sono molto permeabili agli agenti esterni; in questi giorni l'attenzione si è focalizzata sul proteggere per esempio le congiuntive e le prime vie aeree perché rappresentano la porta di ingresso per il Coronavirus.

Il corpo umano è dotato inoltre, di un efficiente sistema specializzato nella difesa dagli agenti estranei: il sistema immunitario.

Quindi cute, mucosa, sistema immunitario non sono altro che i soldati di sentinella.



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOOLICA!





Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**

0



Bagna le mani con l'acqua

1



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2



friziona le mani palmo contro palmo

3



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro

5



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa

7



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa

8



Risciacqua le mani con l'acqua

9



asciuga accuratamente con una salvietta monouso

10



usa la salvietta per chiudere il rubinetto

11



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
for PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
© October 2020, version 1



World Health Organization

All reasonable precautions have been taken for the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Vi sono «eroi» del momento, che durante la loro giornata lavorativa non indossano per periodi prolungati i dispositivi di protezione individuale come la mascherina, il camice protettivo e gli occhiali. Gli eroi in questa battaglia contro il nemico invisibile che sta stravolgendo il mondo, sono i trasportatori e i corrieri.

Sono loro infatti a garantire il trasporto delle merci nell'industria che non è stata fermata dai Decreti del Governo. Grazie a loro si è evitato il peggio, si è continuato a mantenere gli scaffali dei supermercati pieni di beni di prima necessità.

Hanno continuato a lavorare responsabilmente per assicurare la continuità del servizio ai cittadini, che fortemente provati da questa pandemia avevano inizialmente invaso i supermercati. Parliamo di persone che sono in strada h24 ed una volta fatto ingresso con i loro tir nelle aziende è opportuno garantirgli la sicurezza rispettandone la dignità.

Il Datore di lavoro durante l'accesso dei fornitori esterni, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici deve organizzare la propria attività individuando procedure scritte e ben dettagliate.

Tali Procedure devono mappare tutto il percorso di ingresso, di transito e di uscita del fornitore, specificando le relative tempistiche predefinite come evidenziato nell'informativa sui trasportatori.

Il Datore di lavoro deve limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere esposti al rischio, pertanto nella procedura deve inserire i nominativi dei dipendenti che interverranno alle operazioni di carico scarico della merce.

Nel limite del possibile, si dovrebbe garantire il limitato contatto con gli autisti dei mezzi di trasporto, sarebbe di certo consigliato che quest'ultimi rimanessero a bordo dei propri mezzi.

Qualora questo non possa avvenire, per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli

altri operatori, indossare guanti e mascherina chirurgica e gli sarà vietato l'ingresso nei locali dell'attività.

Anche il lavoratore che sarà debitamente informato sulle nuove procedure di carico e scarico indosserà gli stessi dpi del trasportatore stando sempre alla debita distanza di almeno un metro.

Chi è presente alle operazioni di scarico della merce dovrà annotare su una scheda, inserendone il giudizio, alcuni parametri, quali:

- Idoneità del mezzo;
- Pulizia del mezzo;
- Ordine;
- Integrità delle confezioni;
- Colli privi di sporcizia, di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici.

INFORMAZIONE

Fra gli obblighi importanti dei datori di lavoro e dei dirigenti nei luoghi di lavoro, vi è quello di informare i lavoratori e i visitatori esterni, facendo riferimento all'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Con il termine, informazione si intende (così come riportato dall'articolo 2, comma 1, lettera *bb*), «*il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro*».

Il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere e garantire in maniera chiara e precisa, a ciascun lavoratore, un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, attenzionando le giuste misure di protezione e prevenzione in riferimento anche alle nuove procedure adottate.

Per facilitare la comprensione delle nuove misure cautelative da adottare, il datore di lavoro semplifica i «*poemi informativi*» riguardanti gli interventi per prevenire il contagio e la trasmissione del virus, mediante l'affissione di segnaletiche, depliant e raffigurazioni.

Qualora, l'informazione è rivolta ai lavoratori immigrati, è opportuno previa verifica della comprensione della lingua utilizzata renderla facilmente comprensibile.

Per costruire la mappatura dell'azienda, bisogna far riferimento a diverse informative, di seguito riportate ed analizzate.

6.1. Informativa per i trasportatori

Il datore di lavoro prima dell'ingresso in azienda deve informare i trasportatori:

- sul percorso di ingresso uscita e transito che devono seguire;
- di rimanere a bordo dei propri mezzi e se ciò non fosse possibile, indicare quale procedura attuare, quali dpi indossare e indicare l'area d'intervento;
- che non possono utilizzare i servizi igienici del personale e che è stato messo a disposizione un bagno chimico all'ingresso dell'attività.



Qualora è necessario impiantare spogliatoi e wc mobili, gli stessi devono essere ubicati all'interno dell'attività lavorativa.

*In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è **consentito attivare delle convenzioni al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in azienda.** Copia di tali convenzioni deve essere tenuta in azienda e portata a conoscenza dei lavoratori.*

6.2. Informativa dei lavoratori e visitatori esterni

In questa nuova informativa il datore di lavoro, mette a conoscenza i lavoratori e i visitatori che prima di fare ingresso in azienda, saranno sottoposti alla rilevazione sistematica della temperatura corporea. Tale controllo, non è affatto obbligatorio ma è sicuramente una misura cautelativa. La verifica della temperatura corporea può essere eseguita con diversi strumenti di misura purché venga sempre rispettata la sicurezza di tutti, evitando il contatto e senza infettare lo strumento.



Il datore di lavoro, può avvalersi o dell'ausilio di un termometro ad infrarossi o di termocamere professionali per i luoghi affollati come centri commerciali, farmacie, palestre, banche, uffici, aeroporti, ospedali.

All'esito di tale controllo, se ai lavoratori, viene riscontrata una temperatura superiore a 37,5 gradi, non verrà consentito l'accesso in azienda. Gli stessi saranno momentaneamente isolati e verranno fornite loro, mascherine chirurgiche. È vietato recarsi al pronto soccorso e/o nelle infermerie di sede bensì nel più breve tempo possibile è fondamentale avvertire il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Secondo la nota 1 riportata nel protocollo del 14 marzo 2020 la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

A tal fine si suggerisce di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare il soggetto e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali.

Qualora si richieda al lavoratore il rilascio di una dichiarazione, che attesti di non essere stato in contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19, negli ultimi 14 giorni, si suggerisce di raccogliere i dati essenziali visto che questi rientrano nel trattamento dei dati personali.


Il datore di lavoro una volta organizzato l'accesso in azienda, nell'informazione mette a conoscenza dei lavoratori:

- il nominativo della persona preposta alla misurazione della temperatura;
- che il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro è sottoposto al controllo della temperatura corporea;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- l'obbligo di non poter far accesso in azienda in caso di sintomi influenzali, temperatura, contatto con persone positive al virus nei 14 gg precedenti. In tal caso Informare il medico e le autorità sanitarie locali;
- l'impegno da parte del lavoratore ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere in un'adeguata distanza dalle persone presenti.

Bisogna fare attenzione nel rendere dichiarazioni false, resta un reato che comporta l'immediata denuncia. Se il lavoratore ha contratto il virus e fa ingresso in azienda e diffonde la malattia, è penalmente denunciabile per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), punito con pene severe, che possono arrivare fino all'ergastolo.

6.3. Informativa lavoratori in regime di Smart Working

Il datore di lavoro deve inoltre garantire l'informazione, come già previsto dalla Legge n. 81/2017, articolo 22, ai lavoratori che lavorano in regime di lavoro agile «*smart Working*».



Tale informativa in una situazione ordinaria andava firmata dai lavoratori, oggi nello stato di pandemia il datore di lavoro può sicuramente inviare tramite mezzo e-mail tale esplicitativa accertandosi della reale ricezione.

Di seguito è riportato l'articolo 22 della Legge n. 81/2017.

Sicurezza sul lavoro (articolo 22 della Legge n. 81/2017)

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.


In questa informativa il datore di lavoro tratterà i seguenti punti:

utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile: *notebook*, *tablet* e *smartphone*.

Utilizzo dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.).

6.4. Informativa sull'utilizzo delle auto o mezzi pubblici

L'aumento dei turni di lavoro e il prolungamento degli orari in alcuni servizi, hanno limitato gli assembramenti all'interno dei mezzi pubblici. Lo smart working, ha permesso a molti dipendenti di lavorare da casa e anche questo nuovo modo di operare, ha diminuito l'affollamento.



Qualora si utilizzano i mezzi pubblici bisogna preoccuparsi di:

- indossare mascherine e disinfettare le mani prima e dopo;
- mantenere la distanza di un metro;
- non farvi ingresso se viene riconosciuta una situazione di pericolo per la salute;
- è bene evitare il più possibile di utilizzare i trasporti pubblici.

Per chi usa la macchina, è opportuno:

- disinfettare le mani prima e dopo l'utilizzo del mezzo e disinfettare la maniglia della portiera e il volante;
- preferire, se è possibile, l'utilizzo di bici o scooter;
- non condividere l'auto aziendale con amici e parenti durante e al di fuori dell'orario di lavoro;
- se per svariati motivi ci si trova in 2 dentro un veicolo, bisogna far accomodare l'ospite nei sedili posteriori avendo cura entrambi di indossare le mascherine chirurgiche. Il conducente ed il passeggero non dovranno riportare febbre o sintomi influenzali.

6.5. Informativa vicino l'ascensore

L'ascensore rappresenta uno dei mezzi di trasmissione del virus, sia perché le sue dimensioni sono notevolmente ridotte e aumenta così la probabilità che le mani e gli indumenti indossati vengano a contatto con le superfici contaminate, sia perché in seguito a starnuti o colpi di tosse, il virus qualora fosse presente, potrebbe rimanere in sospensione nell'aria anche per ore.



Per evitare probabili contagi da Covid-19 in ascensore è opportuno seguire le seguenti misure di prevenzione:

- non utilizzare l'ascensore se non necessario e preferire le scale ad esso;
- non utilizzare l'ascensore se vi trovate in compagnia di un bambino;
- indossare sempre la mascherina chirurgica quando lo si utilizza;
- non entrare se affollato;
- evitare di tossire, starnutire o parlare al suo interno;
- non appoggiarsi alle pareti e non poggiare a terra valige borse e quant'altro tenete in mano;
- disinfettare le mani con gel disinfettante idro-alcoolico prima e dopo averlo utilizzato.

Si consiglia la disinfezione delle superfici che generalmente sono toccate da più persone (tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, ecc.), con detergenti a base di etanolo ad una concentrazione non inferiore al 70% o disinfettanti a base di cloro (es. ipoclorito di sodio).

Le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio possono essere pulite con un detergente neutro seguito da una soluzione acquosa di etanolo al 70%.

Il cloro è attivo all'1%, ed è in grado di eliminare il virus senza arrecare danni all'apparato respiratorio.

Anche per i pavimenti si può procedere alla disinfezione mediante il cloro attivo ma è opportuno prima della detersione pulire con acqua calda e sapone per rimuovere lo sporco.

La candeggina che è in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro, per arrivare alla concentrazione dello 0,1% in cloro attivo, bisogna procedere con le seguenti diluizioni:

– 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua

oppure

– 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua.

I principali fattori, da cui dipende l'efficacia delle operazioni di pulizia, sono: la natura dello sporco, il tipo di detergente adoperato, le concentrazioni del detergente, il tempo di contatto che il detergente deve avere con la superficie, la temperatura e l'azione meccanica.




È opportuno seguire un programma di pulizia che può variare a seconda se si deve: pulire, detergere o disinfettare.

L'azienda assicura:

- la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- che non devono esserci pareti e soffitti ammuffiti né tanto meno polvere o sporcizia sulle mensole d'esposizione;
- la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- l'organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi;
- la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Nel caso in cui una persona ha contratto il virus Covid-19 e si trova all'interno dei locali, il datore di lavoro procede alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.



La sanificazione va effettuata solamente dal personale autorizzato; quest'ultimo mediante irrorazione o nebulizzazione del prodotto specifico procede a risanare la zona. Il prodotto agisce sulle superfici per contatto e una volta depositato le inumidisce e lo si lascia agire fino a totale asciugatura. Affinchè l'operazione vada a buon fine è opportuno che le zone interne dei locali siano in buono stato di pulizia e sgombre.

Alla fine del processo di sanificazione è opportuno procedere con un'accurata pulizia di tutte le superfici trattate.

7.1. Coronavirus, regole importanti da seguire

Evitare il contatto ravvicinato con soggetti affetti da patologie respiratorie acute
Evitare l'utilizzo dei trasporti pubblici
Non toccare con le mani gli occhi, il naso e la bocca
Evitare abbracci e strette di mano
Garantire e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie espulse
Coprire bene bocca e naso se si starnutisce o tossisce
Chiudere la tavoletta del Water prima di tirare lo sciacquone per evitar eventuali schizzi
Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
Pulire le postazioni di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcol a percentuale non inferiore al 70% almeno due volte al giorno
Non prestare il cellulare aziendale o personale ad un collega se non per questioni di estrema urgenza e subito dopo l'urgenza preoccuparsi di igienizzare per bene l'apparecchiatura
Prediligere il pagamento elettronico visto che le banconote rappresentano il covo di alcuni batteri
Non condividere l'auto di lavoro con amici e parenti durante e al di fuori dell'orario di lavoro. Se per svariati motivi ci si trova in due dentro una macchina, fare accomodare l'ospite nei sedili posteriori avendo cura entrambi di indossare le mascherine chirurgiche. Il conducente non deve riportare febbre o sintomi influenzali



Ne usciremo, ne siamo certi, e come ogni evento così importante che senza dubbio segnerà la storia del 2020, ne usciremo un po' cambiati.

Non è la specie più forte a sopravvivere e nemmeno la più intelligente. Sopravvive la specie più predisposta al cambiamento

Charles Darwin

LA WEBAPP INCLUSA

8.1. Contenuti della WebApp

▪ **Speciale Coronavirus**

Banca dati normativa che prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.

La normativa è consultabile attraverso un motore di ricerca e riporta:

- Provedimenti del Governo
- Ordinanze Commissario straordinario
- Ordinanze emanate dal Dipartimento della Protezione Civile
- Decreti e Direttive ministeriali
- Ordinanze emanate dal Ministero della salute
- Circolari, Provedimenti e Note del Ministero della salute
- Circolari Ministero dell'interno
- Provedimenti dell'Agenzia delle Entrate
- Provedimenti ANAC
- Provedimenti INPS
- Provedimenti Regione Abruzzo
- Provedimenti Regione Basilicata
- Provedimenti Regione Calabria
- Provedimenti Regione Campania
- Provedimenti Regione Emilia Romagna
- Provedimenti Regione Friuli Venezia Giulia
- Provedimenti Regione Lazio
- Provedimenti Regione Liguria
- Provedimenti Regione Lombardia
- Provedimenti Regione Marche
- Provedimenti Regione Molise

- Provvedimenti Regione Piemonte
- Provvedimenti Regione Puglia
- Provvedimenti Regione Sardegna
- Provvedimenti Regione Siciliana
- Provvedimenti Regione Toscana
- Provvedimenti Regione Umbria
- Provvedimenti Regione Veneto
- Altri provvedimenti

8.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo
- Software per la gestione di documenti Office e PDF

8.3. Utilizzo della piattaforma WEBAPP GRAFILL

WEBAPP GRAFILL è una piattaforma per l'acquisto di **eBook GRAFILL Edizione tecnica** con modalità *on demand*.

La piattaforma **WEBAPP GRAFILL** consente di acquistare ed attivare in tempo reale eBook, software e /o raccolte di documenti editabili.

Attraverso il *Tool di assistenza*, disponibile su tutti i prodotti, è possibile ottenere assistenza tecnica e supporto.

Per entrare nella piattaforma **WEBAPP GRAFILL** ed utilizzare la **WebApp** acquistata procedere come segue:

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

<https://webapp.grafill.it>

- 2) Cliccare su **[Accedi]**
- 3) Inserire *Username* e *Password* dell'account **grafill.it** che hai utilizzato per l'acquisto dell'ebook
- 4) Nella sezione **LE MIE APP** cliccare sulla copertina del prodotto acquistato e procedere all'uso della WebApp

8.4. Assistenza tecnica sui prodotti Grafill (TicketSystem)

L'assistenza tecnica (gratuita per 365 giorni dall'acquisto) è relativa esclusivamente all'installazione e all'avvio del prodotto (*non è prevista assistenza per il recupero dei dati*), se la configurazione hardware rispetta i requisiti richiesti.

L'assistenza *TicketSystem* è disponibile all'indirizzo **<https://www.supporto.grafill.it>**.

Effettuare il login al *TicketSystem* utilizzando i dati del profilo utente di www.grafill.it ed aprire un ticket seguendo le istruzioni.

La cronologia dei ticket resterà disponibile sulla schermata principale del *TicketSystem*.



Il presente e-book mira al raggiungimento di adeguati comportamenti da assumere in azienda dopo l'avvento del Coronavirus. Gli attori principali in questa guida sono i professionisti, i quali, grazie alle brevi nozioni sviluppate ed elencate, potranno arginare le conseguenze da Covid-19.

Gli argomenti trattati sono delle considerazioni dettate dalla lettura dei D.P.C.M. e dei Protocolli firmati dalle parti sociali, e dall'esperienza degli autori verso il tema della sicurezza dei luoghi di lavoro.

All'interno dell'e-book sono state approfondite misure di sviluppo volte alla redazione del documento (DVR), permettendo una nuova mappatura ed organizzazione aziendale nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e, quindi, l'applicazione e personalizzazione dei protocolli di sicurezza.

Le nozioni, fornite in questo e-book, sono state sviluppate in linea con il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro affinché la redazione dei protocolli abbia come criteri di riferimento la semplicità, brevità, comprensibilità, completezza e idoneità della documentazione necessaria a garantirne la pianificazione degli interventi aziendali e le misure di prevenzione (stessi criteri per redigere il DVR).

Scopo del presente e-book è, quindi, quello di semplificare i *poemi informativi* riguardanti gli interventi per prevenire il contagio e la trasmissione del virus, mediante l'analisi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'informazione intesa come specifico strumento di comunicazione punta ad utilizzare meno parole e più raffigurazioni, in modo tale da poter gestire con facilità tutti i lavoratori.

La **WebApp inclusa** gestisce le seguenti utilità:

- **Speciale Coronavirus** – Banca dati normativa che prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

Qualsiasi dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android; accesso ad internet e browser web con Javascript attivo; software per la gestione di documenti Office e PDF.

Vito Bono, Perito Industriale, abilitato nel 2008, vanta di un'esperienza decennale in materia di salute e sicurezza. Ha perfezionato la sua formazione frequentando congressi nazionali e corsi di formazione che lo hanno abilitato come RSPP, Coordinatore e tecnico esperto nella progettazione di impianti antincendio, diventando anche responsabile di alcuni progetti formativi.

Maria Bono, ha conseguito il Diploma di Perito Chimico e perfezionato i suoi studi conseguendo la laurea triennale in Informazione Scientifica Sul Farmaco e la laurea specialistica in Farmacia. Appassionata della natura, ha conseguito un Master europeo in Fitoterapia (Aboca). Insegna Discipline Sanitarie ed esercitazioni pratiche di Biologia e Chimica ed è Responsabile di un corso HACCP.

ISBN 13 978-88-277-0178-2



9 788827 701782 >

Euro 15,00